

DISEGNO DI LEGGE

Modifica degli articoli ed inserimento dei nuovi

Art. 1

(Modifica all'articolo 151 del codice civile)

1. L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

«**Art. 151 – (Separazione giudiziale).** - La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il giudice deve valutare comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio per giudicare l'adeguatezza genitoriale di ciascuna delle parti, nonché al fine di garantire la cura e la sicurezza della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, non può prendere in considerazione richieste che riguardino l'addebitabilità della separazione in funzione di comportamenti contrari ai doveri che derivino dal matrimonio. Questi dovranno essere espressi e denunziati in separato giudizio nel corso del quale le parti non potranno coinvolgere la prole e nell'ambito del quale l'audizione del minore non è ammessa».

Art. 2

(Modifica all'articolo 158 del codice civile)

Articolo 158 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice

riconvoça i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

1. Dopo l'articolo 158 del codice civile aggiungere il seguente:

«Art. 158 bis – (Incarico professionale diretto in tema di separazione consensuale). - Qualora le parti intendano procedere alla separazione consensuale, anche in presenza di minori e di figli maggiorenni portatori di grave handicap, possono conferire l'incarico ad un unico difensore liberamente individuato al fine di predisporre l'atto di separazione consensuale.

L'accordo può prevedere ogni aspetto della vita delle figure genitoriali, eccetto diritti indisponibili delle parti. Il trasferimento di beni immobili è escluso dall'accordo di separazione consensuale.

L'avvocato difensore deve svolgere il suo incarico in modo preminente nell'interesse dei minori e del loro sviluppo psicofisico, tutelandone i diritti.

In caso di minori sottoposti a tutela o curatela, il difensore unico comunica la richiesta di separazione consensuale al tutore o al curatore e acquisisce informazioni in merito alle motivazioni soggiacenti il procedimento di tutela, nonché il parere in merito alla tutela dei diritti dei figli minori.

La validità dell'atto di separazione consensuale è soggetto alla sottoscrizione delle parti e del difensore unico che ne garantisce l'autenticità. Il difensore unico provvede al deposito dell'atto presso il Tribunale competente per territorio di residenza dei coniugi entro 15 giorni e richiede il nullaosta al fine di verificare l'inesistenza di provvedimenti contrari all'interesse del minore.

In caso di residenza in luoghi con competenze per territorio differenti, il difensore unico deposita l'atto di separazione consensuale presso il Tribunale competente per territorio di residenza di uno dei due coniugi.

In via residuale, il difensore unico deposita l'atto di separazione consensuale presso il Tribunale competente per il territorio del Comune ove il matrimonio si è celebrato.

In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5 del presente articolo, il difensore unico deposita l'atto autenticato con visto presso l'ufficio competente del Comune di residenza dei coniugi o, in caso di residenza diversa, presso l'ufficio competente del Comune di celebrazione del matrimonio. Il difensore unico si avvale, entro 20 giorni dal rilascio del nullaosta, della notifica telematica ai sensi dell'articolo 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5 del presente articolo, il Tribunale comunica entro 15 giorni al difensore unico l'esistenza di parti dell'accordo separativo che violino i diritti dei minori o contrari alla legge o all'ordine pubblico accertata.

Il Giudice contestualmente alla comunicazione al difensore dell'esito di valutazione negativa motivata sulle condizioni proposte dai genitori, dispone la convocazione delle parti stesse ad udienza fissa assistiti dal legale comune.

Il difensore ha l'obbligo di depositare nuove proposte in merito alle osservazioni fatte dal Giudice entro 15 giorni dalla data dell'udienza fissata.

All'udienza il Giudice, verificate le nuove proposte ed ascoltate le parti, decide sull'adeguatezza in funzione del bene della prole.

In caso di esito positivo provvede ad inserire le nuove condizioni proposte dalle parti nell'accordo separativo redigendo verbale d'udienza nella quale si dà atto che le parti concordano nell'abdicazione delle condizioni originarie sulle quali il Giudice aveva dato parere negativo.

Nel caso in cui anche le nuove condizioni di separazioni riguardanti la gestione della prole minorenni non soddisfino le necessità di tutela della prole il Giudice invita le parti a formulare in

udienza congiuntamente proposte al fine di giungere a separazione condivisa senza ulteriore dilazione.

In caso d'incapacità delle parti di raggiungere un accordo congiunto il Giudice ha il potere di imporre le condizioni sulla gestione del minore al fine di garantire le migliori condizioni per lo sviluppo dei rapporti con entrambi i genitori previa audizione del minore ai sensi dell'art. 337 octies.

L'assistenza congiunta da parte di un procuratore in sede di separazione consensuale di entrambi i coniugi non pregiudica al professionista la possibilità di svolgere difesa tecnica per una delle parti in successivo divorzio giudiziale a patto che non utilizzi informazioni di cui sia venuto a conoscenza dopo la separazione e che riguardino la controparte.

Le condizioni e le modalità di espletamento dell'incarico legale di cui al presente articolo si applicano anche in tema di modifica delle condizioni di separazione, di divorzio congiunto e di modifica delle condizioni divorziali.»

Art. 3

(Modifica all'articolo 337 ter del codice civile)

Articolo 337 bis Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Articolo 337 ter Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,

istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni

dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

1. L'articolo 337 ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337 ter – (Provvedimenti riguardanti i figli) - Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse

morale e materiale di essa.

Il Giudice verifica attentamente tutti i dati relativi ai figli minorenni, e laddove verifica che dalla loro analisi esista la possibilità concreta di una frequentazione equilibrata tra i figli e i genitori, anche tenuto conto delle situazioni contingenti della vita di ciascuno dei genitori, dispone l'affidamento condiviso paritetico.

Ciascun genitore ha pari diritto alla frequentazione dei figli e l'età del figlio minore non costituisce impedimento al suo esercizio. In caso di figli di età neonatale la madre deve collaborare con il padre per fornire tutta l'assistenza necessaria affinché l'età del minore non rappresenti ostacolo o limitazione del diritto di frequentazione.

In ordine alla determinazione dei tempi di gestione dei figli da parte di ogni genitore, il Giudice può tenere conto della disponibilità e dell'attitudine degli ascendenti materni e paterni ad accudire e curarsi con profitto dei nipoti coadiuvando i genitori stessi.

La valutazione dovrà vertere unicamente sull'assenza di cause ostative di natura sanitaria degli ascendenti che possano di fatto porre i soggetti in condizioni da non garantire la sicurezza dei minori e di ordine caratteriale qualora esista fondato motivo per il quale l'ascendente possa tenere comportamenti violenti o pericolosi verso gli stessi a causa di problematiche poste da aspetti sanitari.

I progenitori devono comprovare che il proprio stato di salute sia compatibile con l'impegno da assumere e le funzioni derivanti. I progenitori possono comprovare la propria condizione sanitaria senza necessità di partecipare formalmente al procedimento ma attraverso l'operato del procuratore comune, se incaricato congiuntamente, o attraverso i due procuratori se singolarmente scelti dalle parti.

L'attestazione dell'idoneità dei soggetti è operata dal giudice e non può essere demandata a soggetti terzi. Il Giudice potrà avvalersi del Giudizio di consulenti qualora l'analisi

documentale medica appaia di non facile comprensione e giudizio per il giudicante. E' salvo il potere del Giudice di disporre l'audizione dell'ascendente per un esame diretto in apposita udienza.

In base all'affido paritetico ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in modo diretto provvedendo alle esigenze quotidiane ed ordinarie della prole senza che sia necessario preventivo consenso dell'altro genitore.

Qualora un genitore si trovi nella condizione di dover affrontare spese che, per natura ed impegno economico siano da annoverare come spese straordinarie, questa dovrà avvisare immediatamente e tempestivamente l'altro genitore al fine di concordare le modalità con cui affrontarle e suddividerle in modo da evitare ogni aspetto di conflittualità per carenza di comunicazione.

In caso di applicazione dell'affidamento condiviso paritetico, il giudice si astiene dal riconoscere una somma a carico di uno dei coniugi a titolo di mantenimento per la prole.

Eventuali comportamenti posti in essere da uno dei genitori, o addirittura di entrambi, in violazione dei principi e delle deliberazioni del giudice in merito all'affidamento condiviso paritetico che determinino sperequazioni nella gestione del figlio minore, se adeguatamente provate, possono costituire motivo di revoca dell'affido condiviso paritetico.

I genitori devono tenere un comportamento di estrema correttezza ed eticamente rispettoso dell'altra figura genitoriale sul piano economico il che significa che ogni genitore non potrà astenersi dall'affrontare le dovute spese per il mantenimento della prole per il periodo in cui essa è a lui affidata. In caso di oggettiva difficoltà deve necessariamente comunicarla all'altro genitore al fine di concordare la migliore soluzione condivisa possibile.

In caso di accertato comportamento che violi i doveri di lealtà nella gestione della prole il

giudice può disporre il riconoscimento di una somma a titolo di mantenimento a carico del genitore inadempiente e con la possibilità di richiesta di adeguate garanzie che potranno venire dal prelievo di diretto dallo stipendio con obbligo del datore di lavoro del versamento della somma mensilmente onerata.

In caso di lavoratore autonomo il Giudice potrà imporre la concessione di fideiussione bancaria che copra almeno 12 mensilità della somma prevista per il futuro a favore o ogni altra forma di garanzia adeguata.

Nel caso in cui esista uno squilibrio di capacità reddituale il giudice può valutare l'individuazione di assegno di mantenimento per la prole da riconoscere al genitore meno capiente pur in presenza di affido paritetico.

Il Giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di

affidamento.

Qualora il Giudice accerti che in base all'analisi completa della situazione logistica, della capacità contributiva di ogni genitore e della possibilità di svolgere adeguata azione di accudimento del minore compatibilmente con gli impegni lavorativi, non sussistano le condizioni per l'applicabilità dell'affidamento paritetico, dovrà dichiarare forma di affido con modi e tempi rispettosi del primario interesse della prole e ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.»

Art. 4

(Modifica all'articolo 337 sexies del codice civile)

Articolo 337 sexies Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse

dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

1. L'articolo 337 sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337 sexies – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).

- Qualora la residenza abituale dei coniugi risulti di proprietà esclusiva di uno di essi, la casa familiare torna nel pieno godimento del proprietario su richiesta espressa dello stesso nel primo atto giudiziale utile. In tal caso il giudice riconosce all'altro coniuge il versamento di un contributo a carico del proprietario della casa familiare al fine di garantire una collocazione adeguata per sé e per la prole, per un periodo variabile da uno a tre anni in funzione delle condizioni economiche e lavorative della parte tenuto a liberare il bene.

Il reperimento del bene è soggetto alla necessità di non intaccare le abitudini e le esigenze dei figli minori in modo da non alterare la vita degli stessi e del genitore uscente.

Nel caso in cui la parte unica proprietaria del bene decida di non rientrare in possesso del bene, la decisione è da ritenersi definitiva e irrevocabile

fino al raggiungimento della maggiore età della prole od alla comprovata autonomia, oppure anche prima di tale presupposti ma con il necessario consenso alla vendita del coniuge assegnatario del bene.

In caso di proprietà condivisa dell'immobile, il giudice può disporre l'assegnazione a una delle parti; in tal caso il Giudice dovrà quantificare il valore della quota del genitore non assegnatario ai fini del calcolo di eventuale assegno di mantenimento per i figli stessi e che potrà essere imputata mensilmente alla copertura di non più del 50% dell'assegno posto a carico per ogni figlio.

La quota del genitore comproprietario non assegnatario verrà, quindi, costantemente ridotta dell'importo quantificato dal Giudice e così conteggiata al momento dell'eventuale divisione giudiziale del bene, nonché farà stato tra le parti al momento dell'atto di trasferimento del bene.

La presenza di minori non rappresenta impedimento ad atti di disponibilità del bene qualora venga garantita adeguata futura residenza.

Art. 5

(Modifica all'articolo 337 octies del codice civile)

Articolo 337 septies Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Articolo 337 octies Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Poteri del giudice e ascolto del minore Prima dell'emanazione, anche in via

provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

1. L'articolo 337 octies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337 octies – (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova.

Il giudice ha l'obbligo di procedere all'ascolto del minore ogni volta esistano situazioni di conflittualità tra i genitori che coinvolgano la gestione in punto al tempo di permanenza presso la residenza degli genitori.

L'ascolto deve essere mirato a verificare lo stato d'animo del minore al fine di contemperare i desideri dello stesso con il diritto indifferibile di ogni genitore ad esercitare il diritto alla propria genitorialità.

L'ascolto del minore deve avvenire in apposita udienza fissata con l'ausilio di un consulente presente al fine di coadiuvare l'ascolto stesso. Il Giudice potrà valutare l'opportunità di procedere all'ascolto anche in ambiente esterno al Tribunale e più consono e vicino ai luoghi di quotidiana frequentazione del minore per garantire una

maggior spontaneità dell'ascolto e la genuinità delle dichiarazioni.

Il giudice acquisisce, ove esistenti, atti formati relativi ad altri procedimenti a carico di uno o entrambi i genitori concernenti comportamenti lesivi della serenità e dell'indennità psicofisica del figlio minore al fine di assumere provvedimenti urgenti in merito all'affidamento dello stesso, disponendo l'affidamento esclusivo alla parte non responsabile della condotta lesiva o l'affidamento agli ascendenti o a parenti prossimi ovvero provvedendo alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 321 del codice civile.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

Ogni altra forma di affidamento a terzi o struttura deve avere natura residuale e solamente allorquando ogni tentativo di collocazione del minore in ambiente familiare fallisca»

Art. 6

(Introduzione degli articoli 706 bis, 706 ter, 706 quater, 706 quinques, 706 sexies, 706 septies del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 706 bis – (Fase stragiudiziale di separazione e Patto di Lealtà Genitoriale). – In presenza di figli minorenni il coniuge che intende proporre domanda di separazione redige il Patto di Lealtà Genitoriale contenente i principi essenziali secondo i quali intende educare e assistere moralmente i figli. I principi di cui al periodo precedente sono motivati, pena l'inammissibilità dell'atto.

Il coniuge che per primo decide di assumere iniziativa volta ad attivare la procedura per richiedere la cessazione degli

effetti civili del matrimonio o la separazione
provvede alla

trasmissione alla controparte del Patto di Lealtà Genitoriale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza e la verificabilità dell'invio e della ricezione dell'atto stesso.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto, la controparte può aderire ai principi del Patto di Lealtà Genitoriale pervenutigli o redigere e trasmettere un proprio atto all'altro coniuge. Il Patto di Lealtà Genitoriale rappresenta atto immutabile nel corso di tutto l'iter del procedimento e costituisce un elemento di valutazione della condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del procedimento. L'atto costituisce, altresì, riferimento per ogni comportamento posto in essere dalle parti in relazione ai doveri verso i figli.

L'estrema importanza di tale atto ricettizio è costituita dal fatto che tale atto non potrà in nessun caso subire modifiche anche qualora il procedimento si dovesse estinguere per qualsiasi motivo; pertanto in ipotesi di successiva iniziativa volta alla separazione da parte di uno dei coniugi il Patto di Lealtà Genitoriale dovrà essere ripresentato nella medesima forma e contenuto originale con le rispettive adesioni formali sottoscritte.

Il patto genitoriale deve essere sottoscritto necessariamente dalla parte e dal proprio difensore che ne attesta l'autenticità della firma dopo avere accertato l'identità»

«Art. 706 ter – (Accettazione del Patto di Lealtà Genitoriale ed Accordi Genitoriali - Nel caso la controparte accetti integralmente il Patto di Lealtà Genitoriale del coniuge convenuto, le parti sono tenute, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di accettazione, allo scambio contestuale, anche per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, degli Accordi Genitoriali. Gli Accordi Genitoriali rappresentano il documento logistico inerente alla gestione dei figli e

contengono le indicazioni operative inerenti all'istruzione, all'educazione e all'assistenza degli stessi, nonché la loro cura e mantenimento.

Nel caso in cui i coniugi concordino pienamente sul contenuto degli Accordi Genitoriali, le parti devono ricorrere obbligatoriamente alla negoziazione assistita, formalizzando, secondo i termini di legge, il Patto di Lealtà Genitoriale e gli Accordi Genitoriali.

Nelle more della formalizzazione della negoziazione assistita, in caso di rifiuto di una delle parti all'adesione formale, l'altro coniuge può proporre domanda di separazione personale in via giudiziale, producendo nel ricorso introduttivo del procedimento gli atti di cui al comma 1 del presente articolo sottoscritti dalle parti e dai rispettivi procuratori.

Il procuratore della parte non aderente è inibito alla difesa della stessa nella fase contenziosa dal momento che ha sottoscritto i patti congiuntamente al suo cliente.»

«Art. 706 quater – (Accettazione del Patto di Lealtà Genitoriale e disaccordo sugli Accordi Genitoriali). - Qualora le parti non raggiungano un'intesa sugli Accordi Genitoriali, i coniugi hanno facoltà di intraprendere un percorso di mediazione familiare. La mediazione ha sempre carattere eventuale e volontario e si conclude entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico al mediatore. Il mediatore svolge il suo incarico facendosi promotore di opzioni di risoluzione del conflitto tra le parti.

In caso di mancato riscontro del genitore ricevente gli Accordi Genitoriali equivale alla non adesione e rappresenta comportamento grave, soggetto alla valutazione del giudice durante il procedimento di separazione in via giudiziale ai fini della condanna delle spese processuali. Il giudice può disporre, in caso di mancato riscontro, la decadenza della responsabilità genitoriale della parte inadempiente.

La parte che intende attivare il percorso di

mediazione familiare deve rivolgersi ai professionisti abilitati negli appositi elenchi o strutture convenzionate esistenti all'entrata in vigore della presente legge, e a quelle che verranno individuate da successivi regolamenti costituenti appositi albi, allegando alla richiesta gli atti prodotti durante la fase stragiudiziale, ivi compreso il Patto di Lealtà Genitoriale e gli Accordi Genitoriali, specificando gli elementi di contrasto emersi in tale fase.

Il mediatore individuato congiuntamente dalle parti svolge il suo incarico unicamente sulla base del Patto di Lealtà Genitoriale condiviso dalle parti. Il mediatore verifica la possibilità di un accordo tra le parti sulle modalità di gestione e di cura dei figli considerando, ove possibile, i principi esplicitati e condivisi nel Patto di Lealtà Genitoriale.

I punti degli Accordi Genitoriali già condivisi sono da ritenersi non negoziabili e non possono essere oggetto di mediazione.

In caso di esito positivo della mediazione familiare sugli Accordi Genitoriali, le parti devono avviare il procedimento di negoziazione assistita entro 30 giorni, allegando copia del verbale di avvenuto accordo di mediazione comprensivo del Patto di Lealtà genitoriale e degli Accordi Genitoriali congiuntamente accettati e sottoscritti dal mediatore incaricato, dalle parti e, eventualmente, dai rappresentanti legali delle parti.

In caso di esito negativo della mediazione familiare, ciascuna parte può dare impulso alla procedura di separazione giudiziale, producendo in sede di ricorso il Patto di Lealtà Genitoriale accettato dalle parti e sottoscritto da ambedue i coniugi e copia del verbale con esito negativo della mediazione familiare.

Il mandato conferito al mediatore prevede la possibilità in capo allo stesso di formulare alle parti opzioni di risoluzione del conflitto. Tali proposte sono sottoposte alla libera valutazione del Giudice il quale dovrà tenerne conto in sede di condanna alle spese al termine della fase

contenziosa qualora queste risultassero perfettamente in linea con l'esito conclusivo decisionale giudiziale.

La trasmissione alla controparte del Patto di Lealtà Genitoriale costituisce sempre condizione di procedibilità delle procedure scelte dalle parti per dare corso alla separazione tra i coniugi.

In alternativa alla procedura di mediazione familiare, le parti possono dare corso al c.d. Incontro diretto, svolto con l'assistenza dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 706 sexies del codice di procedura civile.

Qualora nel periodo temporale intercorrente tra l'accordo raggiunto e la formalizzazione della negoziazione assistita, una delle parti manifesti immotivatamente il rifiuto ad essa l'altro genitore può intraprendere immediatamente separazione giudiziale producendo nel ricorso introduttivo l'accordo raggiunto nell'incontro diretto, anche ai fini della decisione della spese legali.

«Art. 706 Quinques – (Disaccordo sul Patto di Lealtà Genitoriale). – Qualora il Patto di Lealtà Genitoriale non sia condiviso anche solo parzialmente, il dissenso di una o di ambedue le parti deve essere adeguatamente motivato, pena l'inammissibilità e costituente comportamento valutabile dal magistrato ai fini del comportamento processuale della parte.

Ciascuna parte ha facoltà di procedere alla chiamata in mediazione familiare della controparte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di accertamento del dissenso di una o di entrambe le parti sui contenuti del Patto di Lealtà Genitoriale. Il proponente provvede ad allegare alla richiesta di mediazione familiare gli atti originali del Patto di Lealtà Genitoriale di entrambe le parti.

La mediazione familiare è facoltativa e ha natura propositiva. Il mediatore familiare ha facoltà di avviare ampie consultazioni, al termine delle quali può proporre ai coniugi soluzioni di

gestione del conflitto, nonché sui principi basilari che informano il Patto di Lealtà Genitoriale e gli Accordi Genitoriali.

Qualora la controparte aderisca alla richiesta di mediazione familiare, essa si conclude con esito positivo o negativo entro 60 giorni.

In caso di esito positivo della mediazione, le parti si impegnano a rendere effettive le modalità di gestione del rapporto stabilite nell'accordo secondo lo schema di negoziazione assistita, recependo, ove possibile, gli elementi contenuti nel Patto di Lealtà Genitoriale e negli Accordi Genitoriali.

Qualora nel periodo temporale intercorrente tra l'accordo raggiunto e la formalizzazione della negoziazione assistita, una delle parti manifesti immotivatamente il rifiuto ad essa l'altro genitore può intraprendere immediatamente separazione giudiziale producendo nel ricorso introduttivo l'accordo raggiunto nell'incontro diretto.

In caso di esito negativo della mediazione, ciascuna parte ha facoltà di dare impulso alla separazione giudiziale, presentando l'originale del verbale negativo quale condizione di procedibilità.

La mediazione si conclude con la proposta motivata del mediatore unicamente sugli Accordi Genitoriali sulla base degli elementi raccolti durante il percorso di mediazione familiare.»

«Art. 706 sexies – (Incontro diretto delle parti).

In caso di disaccordo sul Patto di Lealtà Genitoriale, le parti possono intraprendere un Incontro diretto per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali. Il difensore della parte che intenda avviare l'Incontro diretto trasmette, al fine di individuare una soluzione condivisa circa il rapporto coniugale e genitoriale, un invito formale alla controparte e al legale che lo rappresenta a presentarsi in data prestabilita presso una sede idonea, elencando i motivi ed i punti tassativi oggetto di discussione

dell'incontro.

Il rappresentante legale di una delle parti può richiedere che l'incontro si svolga in presenza di un notaio avente funzione di certificare l'andamento dell'incontro e l'aderenza delle dichiarazioni rese dalle parti nel verbale finale. Il costo d'intervento è da ritenersi da essere sostenuto in parti uguali dalle parti, salvo diverso accordo.

Qualora le parti ritengano di organizzare l'incontro presso lo studio legale di uno dei difensori, questo dovrà essere interamente videoregistrato ed il documento audiovisivo dovrà essere messo agli atti e ne sia fornita una copia a entrambe le parti.

Dalla data di trasmissione dell'invito alla data dell'Incontro diretto devono intercorrere non meno di 30 giorni.

La parte che riceve l'invito all'Incontro diretto ha facoltà di rifiutare l'invito ovvero di accettare con riserva, chiedendo che siano integrati ai punti tassativi di discussione altri elementi riguardanti il Patto di Lealtà Genitoriale e gli Accordi Genitoriali.

L'Incontro diretto deve essere teso all'individuazione di soluzioni condivise che assicurino la cura e la serenità dei figli ma non può, in nessun caso, prevedere l'audizione dei figli minori.

L'incontro diretto verte esclusivamente sui punti indicati dalle parti negli atti di invito ed adesione all'incontro e non può prevedere questioni nuove. Al fine di stimolare la lealtà genitoriale e favorire una soluzione condivisa già durante l'Incontro diretto, le parti sono rese edotte sia all'atto dell'invito, sia precedentemente all'inizio dell'Incontro, riguardo alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese in caso di esito negativo dell'Incontro nel corso del conseguente procedimento di separazione giudiziale.

L'incontro diretto si conclude con la redazione di un verbale sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti legali. L'atto deve contenere:

- La dichiarazione di convalida del Patto di Lealtà Genitoriale di ciascuna delle parti ovvero la loro modifica, ovvero l'adesione di una parte al Patto di Lealtà Genitoriale presentata dalla controparte;
- Le rispettive proposte di Accordi Genitoriali;
- Le motivazioni dettagliate di disaccordo tra le parti.

In caso di esito positivo, le parti devono prevedere di dare immediato corso alla procedura di negoziazione assistita attraverso la redazione di apposito atto, ed il relativo verbale d'accordo costituirà atto che dovrà essere interamente recepito nell'ambito della negoziazione stessa e seguirà l'iter già normativamente previsto recependone tutte le norme e disposizioni.

In caso di esito negativo, il verbale redatto dai rappresentanti legali delle parti corredato dalla documentazione audiovisiva relativa all'incontro, ovvero il verbale redatto dal notaio incaricato, costituisce elemento di procedibilità al fine di attivare il ricorso per la separazione giudiziale. Il procedimento di separazione giudiziale, in tal caso, deve concludersi davanti al Tribunale competente entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.»

«Art. 706 septies – (Ricorso introduttivo – Forma). - La parte che intenda introdurre la fase contenziosa provvede entro il termine di 30 giorni dalla data dell'esito della mediazione o dell'Incontro diretto a depositare presso la Cancelleria del Tribunale competente il Ricorso introduttivo:

- la documentazione integrale relativa alla mediazione familiare;
- il Patto di Lealtà Genitoriale e gli Accordi Genitoriali di ambedue le parti;
- il verbale di mediazione comprensivo delle proposte di soluzione del conflitto del mediatore ovvero il verbale relativo all'Incontro diretto unitamente alla documentazione audiovisiva, ove esistente;

- il verbale dell'Incontro diretto redatto dal notaio, ove incaricato;
- tutti gli atti o documenti concernenti fatti successivi e non imputabili alla volontà delle parti.»

«Art. 706 octies – (Udienza presidenziale). - Il Presidente del Tribunale, o il giudice da esso delegato, convoca udienza di comparizione delle parti. Il presidente o il giudice delegato procedono all'esame congiunto con le parti del Patto di Lealtà Genitoriale di ciascuna di esse e ne rileva gli elementi di discordia. Durante l'udienza di comparizione le parti non possono apportare modifiche agli atti di cui al periodo precedente. Ciascuna delle parti può aderire, nel corso dell'udienza, al Patto di Lealtà Genitoriale dell'altra parte.

Il presidente o il giudice procede all'analisi contestuale degli Accordi Genitoriali di ambedue le parti, individuando i motivi adottati al fallimento del tentativo di mediazione familiare.

In caso di esperita mediazione tra le parti, qualora il Presidente o il giudice ritenga che le proposte risolutive avanzate dal mediatore siano meritevoli e adeguate, può riproporle per intero o in parte ai convenuti al fine di compiere un ulteriore tentativo di mediazione.

In caso di esito positivo del tentativo di mediazione, il presidente o il giudice redigono apposito verbale attestante i contenuti e le modalità dell'accordo raggiunto, e provvedono alla consensualizzazione della separazione che verrà immediatamente sottoscritta dalle parti.

In caso di esito negativo il Presidente o il Giudice deve tentare una mediazione attraverso una propria proposta, comunque, non vincolante per le parti.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, il presidente o il giudice, rimette le parti davanti al Giudice Istruttore, fissando la data dell'udienza. Il presidente o il giudice può, ove necessario, disporre provvedimenti di carattere urgente a carico delle parti a tutela dei

figli.

Il Giudice ha facoltà di considerare le dichiarazioni e i comportamenti posti in essere dalle parti nella fase stragiudiziale del procedimento al fine di valutare la concreta disponibilità delle parti ad addivenire a una soluzione condivisa dei contrasti concernenti la gestione dei figli e di responsabilizzare i genitori, indirizzandoli verso comportamenti di lealtà e collaborazione.»

«Art. 706 novies – (Udienza davanti al Giudice Istruttore). - Nei termini indicati dal provvedimento del presidente in seguito al fallimento del tentativo di accordo durante l'udienza di cui all'articolo 706 octies del codice di procedura civile, le parti depositano le rispettive memorie integrative in cui possono presentare argomentazioni e documenti nuovi o che non sono state in grado di presentare per motivi a loro non imputabili.

Il Giudice Istruttore conclude il procedimento qualora ritenga di disporre di sufficienti elementi, ed invita le parti alla discussione immediata.

Il Giudice Istruttore può, ove richiesto da ambe le parti, disporre la convocazione di un'ulteriore udienza al fine di dare modo ai difensori di preparare adeguata discussione qualora anche solo una di essi ne faccia richiesta.

Se richiesto da entrambe le parti e comunque prima di procedere alla discussione, il Giudice può avviare l'audizione congiunta dei rappresentanti legali delle parti su argomenti da essi proposti senza l'ausilio di consulente tecnico d'ufficio, al fine di verbalizzarne le conclusioni.»

«Art. 706 decies – (Prosecuzione dell'istruttoria per denuncia di comportamenti volti a ledere la figura genitoriale). - Le memorie integrative rese al Giudice Istruttore dalle parti in causa di cui al primo comma dell'articolo 706 novies del codice di procedura civile sono anche atte a evidenziare

comportamenti scorretti e sleali tra i genitori posti in essere durante il rapporto coniugale o nel corso delle more della separazione e volti a sminuire la figura, il ruolo e le prerogative del genitore, nonché a ostacolarne le comunicazioni coi figli. Tali argomentazioni non possono essere avanzate sulla base di sole deduzioni di una delle parti. Sono ritenute ammissibili le sole prove acquisite direttamente da una delle parti mediante mezzi di telecomunicazione o tramite dichiarazioni rese da parti terze che testimonino i fatti denunciati, nonché attraverso ogni fatto circostanziato che possa anche solo far presumere che sia in atto comportamento emotivamente abusante di un genitore verso il figlio e volto a compromettere il rapporto affettivo con l'altro genitore.

Se il Giudice Istruttore ritiene che gli elementi di cui al comma primo del presente articolo costituiscano materiale probatorio sufficientemente fondato volto anche solo a presumere che esista pericolo per la continuità delle comunicazioni tra genitori e figli, deve procedere alla nomina e alla convocazione in udienza del Garante delle Comunicazioni Affettive.

E' fatto assoluto divieto alle parti di fare uso all'interno dei propri atti di espressioni offensive e sconvenienti che risultino avulse dal contesto della causa e che vada a ledere la figura genitoriale altrui.

Queste dovranno essere rilevate anche d'ufficio dal Giudice che dovrà disporre la cancellazione nella prima udienza utile in contraddittorio tra le parti e con la condanna della parte e del suo difensore, in solido, ad una somma equa che sarà valutata dal Giudice in sede di sentenza. Il Giudice dovrà anche provvedere alla segnalazione del comportamento del legale autore del comportamento censurabile al competente organo disciplinare professionale»

«Art. 706 undecies – (Garante delle Comunicazioni Affettive). - Il Garante delle

Comunicazioni Affettive rappresenta figura di supporto al Giudice e svolge la funzione di garantire il mantenimento dell'apertura dei canali di comunicazione tra i genitori e i figli.

Il Garante delle Comunicazioni Affettive deve possedere una comprovata esperienza nel campo dei rapporti interpersonali e delle comunicazioni affettive e assicurare la piena disponibilità, nell'assunzione dell'incarico, ad utilizzare sistemi telematici di monitoraggio delle parti al fine di intervenire con tempestività.

Il Garante delle Comunicazioni Affettive risponde personalmente ai fatti, alle omissioni e alle violazioni poste in essere nel corso del proprio mandato ed è soggetto ad azioni di responsabilità diretta e personale in caso di gravi comportamenti posti in essere durante l'incarico conferitogli. Anche qualora il Giudice individui la figura del Garante delle Comunicazioni Affettive tra il personale operante presso le strutture di assistenza sociale, il mandato e la relativa responsabilità professionale, civile e penale è personale.

Nell'espletamento del proprio incarico, il Garante delle Comunicazioni Affettive può avvalersi di qualsiasi mezzo, anche informatico o tecnologico, che ritenga essergli d'ausilio o che possa agevolare l'assistenza che rende alle parti nel garantirne la comunicazione con i figli, nonché per appurare e documentare direttamente comportamenti che violino il diritto del minore a preservare continuità di comunicazione verbale ed affettiva con il figlio.

Nel corso del mandato conferitogli, il Garante delle Comunicazioni Affettive può richiedere al Giudice di imporre alle parti l'uso di sistemi di comunicazione monitorati al fine di verificare il perseguimento della lealtà genitoriale e per prevenire qualsiasi forma di esilio affettivo tra il genitore e i figli.

Il Garante delle Comunicazioni Affettive intrattiene costanti rapporti con i genitori e ne redige, con cadenza mensile, una relazione che descriva il comportamento delle parti in merito

alla collaborazione concreta a rispettare il ruolo genitoriale altrui e che trasmette al Giudice. Qualora uno o entrambi i genitori si rendano autori di reiterati comportamenti contrari al ruolo genitoriale o di inosservanza delle condizioni imposte dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Istruttore, il Garante delle Comunicazioni Affettive interpella e informa il Giudice.

Nel corso del procedimento, il Giudice può, mediante sentenza, prorogare il mandato del Garante delle Comunicazioni Affettive e mantenere attivo il sistema di monitoraggio delle comunicazioni in essere, ovvero revocare l'incarico al Garante delle Comunicazioni Affettive prorogando l'attività del sistema di monitoraggio, ovvero revocare il mandato del Garante delle Comunicazioni Affettive e interrompere l'uso del sistema di monitoraggio, lasciando alla libera decisione delle parti l'utilizzo del sistema informativo. Il Giudice può, altresì, in caso di comprovata conflittualità tra le parti, nominare il Tutor.

Il Giudice dovrà provvedere all'incarico individuando gli operatori nell'ambito dell'apposito albo che dovrà essere formato entro tre mesi dall'approvazione del testo di legge.

Dovranno essere preferiti nell'inserimento di tale Albo professionale soggetti che dimostrino un percorso di formazione ed addestramento mirato a gestire l'aspetto comunicativo tra le parti e tutte le implicazioni che ne derivino.»

«Art. 706 duodecies – (Tutor – Poteri e doveri). - In caso di comprovata conflittualità tra le parti, il Giudice può, ove ritenga la figura e l'apporto del Garante delle Comunicazioni Affettive non sufficiente a contenere le problematiche delle parti, nominare il Tutor.

La figura del Tutor svolge le medesime funzioni del Garante delle Comunicazioni Affettive ma dispone di maggiori poteri di controllo e monitoraggio rispetto ad esso. Il

Tutor è, inoltre, competente ad assistere le parti nel

corso della procedura di separazione e successivamente alla sua conclusione, per un periodo determinato dal Giudice e comunque compreso tra un minimo di sei mesi ad un anno.

Il Tutor deve possedere una comprovata esperienza nel campo dei rapporti interpersonali e delle comunicazioni affettive e assicurare la piena disponibilità, nell'assunzione dell'incarico, ad utilizzare sistemi telematici di monitoraggio delle parti al fine di intervenire con tempestività.

Il Giudice dovrà provvedere all'incarico individuando gli operatori nell'ambito dell'apposito albo che dovrà essere formato entro tre mesi dall'approvazione del testo di legge.

Dovranno essere preferiti nell'inserimento di tale Albo professionale soggetti che dimostrino un percorso di formazione ed addestramento mirato a gestire l'aspetto comunicativo tra le parti e tutte le implicazioni che ne derivino.»

Il Garante delle Comunicazioni Affettive risponde personalmente ai fatti, alle omissioni e alle violazioni poste in essere nel corso del proprio mandato ed è soggetto ad azioni di responsabilità diretta e personale in caso di gravi comportamenti posti in essere durante l'incarico conferitogli. Anche qualora il Giudice individui la figura del Garante delle Comunicazioni Affettive tra il personale operante presso le strutture di assistenza sociale, il mandato e la relativa responsabilità professionale, civile e penale è personale.

Il Tutor svolge la funzione di aiutare a dirimere questioni di conflitto quotidiano e si avvale del potere di intervento nella risoluzione di problematiche concernenti la gestione dei minori che gli perviene direttamente dal Giudice. Il Tutor è, altresì, obbligato a trasmettere al Giudice una relazione del suo operato con cadenza trimestrale.

Al termine del proprio mandato, il Tutor trasmette al Giudice una relazione concernente le attività poste in essere nel corso del proprio mandato e le criticità e i progressi compiuti dalle parti.

Il Tutor provvede, inoltre, a trasmettere a ciascuna delle parti una relazione contenente indicazioni e suggerimenti tesi al miglioramento delle loro interazioni.

Qualora il rapporto tra le parti presenti profili di conflittualità di gravità tale da compromettere la serenità e la salute psicofisica dei figli minori, il Tutor è obbligato a comunicare la situazione al Giudice con la massima tempestività.

Il Giudice può, sulla base dei fatti esposti dal Tutor, disporre i provvedimenti che ritiene più idonei a garantire la sicurezza e l'incolumità dei figli minori, anche mediante proroga, adeguatamente motivata, del mandato del Tutor oltre i termini previsti al secondo comma del presente articolo.»

«Art. 706 **(709 ter)** ter decies – (Cessazione degli effetti civili del matrimonio). – Si applicano in quanto compatibili le norme procedurali in materia di separazione personale dei coniugi ad eccezione dell'articolo 709 bis, in quanto il Patto di Lealtà Genitoriali di cui all'art. 706 bis e successivi è soggetto a immutabilità anche nelle more della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.»

«Art. 710 – (Uso di strumenti di telecomunicazione e di strumenti alternativi a sostegno della gestione del conflitto e della lealtà genitoriale). - In caso di comprovata conflittualità tra le parti, il Giudice può imporre alle parti l'adozione e l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione e di strumenti tecnologici atti ad agevolare la comunicazione tra di esse e favorire la lealtà genitoriale.

Le parti sono libere di adottare gli strumenti o il prodotto che ritengono più opportuno ai fini prestabiliti fintantoché esso sia in grado di garantire la riservatezza delle comunicazioni tra i genitori, la possibilità di identificare con certezza ciascuna delle parti all'interno della piattaforma di comunicazione, nonché l'esportazione dei dati comunicativi ai fini

della produzione di atti utili all'istruzione dell'eventuale fase contenziosa.»

Art. 7

(Registro della Bi-genitorialità)

Ciascun Comune deve provvedere all'elaborazione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, del Registro della Bi- genitorialità.

In tale registro dovranno essere riportate la residenza del genitore collocatario del minore indicata nella sentenza di separazione o divorzio, sia che essa sia sorta a seguito di accordo condiviso e per decisione giudiziale, e sia la residenza del genitore non collocatario con riferimento al nome del minore stesso.

Tale dato dovrà essere vevole per le comunicazioni di natura amministrativa che possano riguardare il minore; pertanto dalla data di registrazione della residenza preferenziale del minore e della residenza del genitore non collocatario ogni comunicazione di tipo amministrativo che riguarda il minore dovrà essere notificata ad entrambi gli indirizzi senza distinzione in modo che le comunicazioni fruiscono ad entrambi i genitori nei medesimi tempi.

Qualora i genitori non risiedano nello stesso Comune l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui risiede il genitore collocatario dovrà provvedere all'inoltro di copia della sentenza al Comune di residenza dell'altro genitore per garantire la fruizione dei dati e delle comunicazioni.

Ogni Comune provvede a comunicare a ciascun genitore e presso ogni residenza del minore qualsiasi tipo di notizia che lo riguardi o procedimento a suo carico.